



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Napoli, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci, Commissari e
Commissioni Straordinarie dei Comuni
dell'Area Metropolitana di Napoli

LORO SEDI

OGGETTO: Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Come è noto, con il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, di recente, con la legge n. 8 del 28 febbraio 2020 - pubblicata nel supplemento ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale - sono state impartite disposizioni in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

In particolare, il cennato D.L. all'art. 3 comma 2 lettera b) ha sostituito il termine del "30 settembre 2019" previsto dai commi 594 e 596 dell'art. 1 legge di bilancio 2019 con il termine del "31 dicembre 2020", nonché alla lettera c) le parole "1° agosto 2019" con le parole "31 ottobre 2020".

Pertanto, per effetto di tali modifiche, le vittime dei reati intenzionali violenti perpetrati a far data dal 30 giugno 2005 fino all'entrata in vigore della legge 7 luglio 2016 n. 122, potranno presentare la domanda di accesso al Fondo di solidarietà per ottenere i benefici della legge entro la data del 31 dicembre p.v.

Parimenti, tale termine si applica per coloro che abbiano già percepito un indennizzo a carico del Fondo di solidarietà ai sensi della citata legge 122/2016, per richiedere una integrazione del beneficio ricevuto secondo i nuovi importi fissati con decreto interministeriale.

Si evidenzia, altresì, che il termine del 31 dicembre 2020 si applica anche alle vittime di lesioni gravissime o di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 122/2016 potranno, invece, presentare le domande coloro per i quali, alla data del 31 ottobre p.v. non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli artt. 12 e 13, comma 1 della legge stessa.

Sul punto si evidenzia che con il decreto interministeriale del 22 novembre 2019 pubblicato il 24 gennaio u.s. (all.1), sono stati rideterminati gli importi di indennizzo da riconoscere alle vittime dei reati intenzionali violenti, così come riepilogati schematicamente nell'unita nota illustrativa qui fatta pervenire dal Ministero dell'Interno (all.2).

Da ultimo, si fa rilevare che la legge 30 dicembre 2019, n. 160 - recante "legge di bilancio 2020", all'art. 1, comma 489 - ha modificato l'art. 12, comma 1 lett. b) della legge 7 luglio 2016, n. 122, introducendo un'ulteriore ipotesi di deroga all'esperimento della procedura esecutiva quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte di unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza.

Nel ringraziare per l'attenzione si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., con preghiera di voler dare più ampia diffusione al contenuto della presente documentata circolare nell'ambito dei rispettivi territori di competenza.

Il Prefetto
(Marco Valentini)

MA/LUC

COMUNE DI NOLA
0073040
1186169020
10664-2014004
Prefettura Napoli
Doc. Principale - Copia Documento

06/03/2020

11/09/2020

11/09/2020

11/09/2020

11/09/2020